

**Tribunale di Roma, sez. I Civile, ordinanza 26 luglio – 22 agosto 2018**

*Presidente Vitalone*

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6853/2017

visti gli atti del procedimento e l'esito della comparizione delle parti;

rilevato che il (*omissis*) nonostante la manifestazione di disponibilità verso la moglie di far fronte puntualmente all'obbligo di corrisponderle l'assegno di mantenimento per le figlie, fissato in sede di separazione, e di sanare il pregresso debito per l'identico titolo, sino all'ultima udienza non vi aveva provveduto e ciò comporta l'integrarsi della necessità di imporre al datore di lavoro di costui l'adempimento diretto a favore dell'avente diritto;

rilevato che la richiesta di ottenere il pagamento di somme arretrate non può essere affrontata in un procedimento di volontaria giurisdizione;

rilevato che per tale parziale inammissibilità della domanda le spese del presente procedimento rimangono compensate

*PQM*

Visto l'art. 156, 6°, c.c.

Ordina alla (*omissis*) s.r.l. sita in Roma di corrispondere dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento ad (*omissis*) la somma di € 700,00 mensili da trattenere sulla retribuzione del proprio dipendente (*omissis*).

Spese compensate.